



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (nel seguito *legge di bilancio 2007*) e, in particolare, il comma 340 dell’articolo 1 con il quale sono istituite le zone franche urbane;

VISTI i commi da 341 a 341-ter del citato articolo 1 *legge di bilancio 2007* con i quali sono disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle zone franche urbane;

VISTA la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 131 del 6 giugno 2008 (nel seguito *delibera CIPE 2008*), che ha fissato i “Criteri e indicatori per l’individuazione e la delimitazione delle Zone Franche Urbane”, nonché la successiva delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 dell’11 luglio 2009 (nel seguito *delibera CIPE 2009*), che ha operato la “Selezione e perimetrazione delle Zone Franche Urbane e ripartizione delle risorse”;

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione Coesione nonché la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui dalla lettera a) alla d) del comma 341 dell’articolo 1 della citata *legge di bilancio 2007* in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle zone urbane individuate nella *delibera CIPE 2009*, nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all’articolo 1, comma 342, della medesima *legge di bilancio 2007*, ricadenti nelle Regioni ammissibili all’Obiettivo Convergenza;

VISTO l’articolo 1, comma 603, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le risorse disponibili sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla *delibera CIPE 2009* ricadenti nelle regioni non comprese nell’obiettivo Convergenza (nel seguito *zone franche urbane della delibera CIPE 2009*);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 dell’11 luglio 2013 (nel seguito *d.m. 10 aprile 2013*), che individua, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 37 del *decreto-legge 179/2012*, le condizioni, i limiti e le modalità delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 37;



VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 ottobre 2017, n. 234, che apporta modificazioni e integrazioni al *d.m. 10 aprile 2013*;

VISTA la circolare del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, del 9 aprile 2018, n. 172230, con la quale sono forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata, alle modalità di accesso e fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previsti dal citato *d.m. 10 aprile 2013* e successive modificazioni e integrazioni, nonché fissati i termini temporali di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni nelle *zone franche urbane delibera CIPE 2009*, non comprese nell'Obiettivo Convergenza;

VISTI i decreti direttoriali con cui, a far data dal 18 giugno 2018, sono stati approvati gli elenchi delle imprese e dei professionisti ammessi alle agevolazioni nelle *zone franche urbane delibera CIPE 2009*;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico decreto direttoriale 27 luglio 2020, n. 2837, che definisce le disposizioni operative per l'esecuzione degli accertamenti d'ufficio, volti alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai beneficiari delle agevolazioni previste per le *zone franche urbane delibera CIPE 2009*, della corretta fruizione delle stesse, nonché del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 27 luglio 2020, n. 2837, che definisce le disposizioni operative per l'esecuzione degli accertamenti d'ufficio, volti alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai beneficiari delle agevolazioni previste per le *zone franche urbane delibera CIPE 2009*, della corretta fruizione delle stesse, nonché del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento;

VISTA la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 dicembre 2020 annotato a Registro 1005;

CONSIDERATO che il Dirigente della Divisione IX della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico ha provveduto, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, del predetto decreto direttoriale 27 luglio 2020, all'estrazione del campione di beneficiari da sottoporre a verifica;

CONSIDERATI i maggiori tempi intercorsi per l'acquisizione, da banche dati esterne, delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei previsti accertamenti e tenuto, altresì, conto delle generali difficoltà connesse alla persistenza della situazione di emergenza epidemiologica in atto;



DISPONE CHE

Art. 1.

(Proroga termine)

1. Il termine per il completamento degli accertamenti d'ufficio, volti alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate in sede di istanza di accesso alle agevolazioni, della corretta fruizione delle stesse, nonché del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento è prorogato al 31 luglio 2021.
2. Fatti salvi i predetti diversi termini, resta fermo quanto disposto dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 27 luglio 2020, n. 2837.

Roma, 23 febbraio 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Bronzino

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.*

*Div. IX/ADA
Siglato Dirigente Divisione IX – Alessandra De Angelis*